

# STUDIO CANTONI

## CIRCOLARE PER LA CLIENTELA

N. 53 DEL 09.09.2022

### CONTRIBUTI ED AGEVOLAZIONI ALLE AZIENDE PER I RINCARI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS:

#### **Credito d'imposta anche per il terzo trimestre 2022**

Il D.L. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis) prevede a favore dell'impresa, anche per il terzo trimestre 2022, un contributo straordinario sottoforma di credito d'imposta a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas.

Nello specifico per l'energia elettrica è riconosciuto un credito di imposta pari al 15% delle spese sostenute per la componente elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022; per il gas naturale: si può beneficiare di un credito di imposta pari al 25% delle spese sostenute per il gas naturale nel terzo trimestre 2022.

In entrambi i casi, il beneficio spetta a condizione che il prezzo dell'energia elettrica / gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del secondo trimestre 2019.

Qualora l'impresa destinataria del contributo nel 2022 si rifornisca di gas o energia dallo stesso venditore da cui si riforniva nel 2019, detto fornitore invierà al cliente, a fronte di specifica richiesta, una comunicazione con il calcolo dell'incremento di costo e del bonus spettante.

L'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) dovrà stabilire, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione, il contenuto di tale comunicazione e le modalità per trasmetterla.

La novità rispetto ai precedenti contributi è dovuta al fatto che l'agevolazione ora riguarda anche le imprese diverse rispetto a quelle definite "energivore/gasivore"

Il credito d'imposta sopra richiamato potrà essere utilizzato in compensazione con F24 entro il 31.12.2022, oppure, in alternativa, cedibile per intero ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

È bene inoltre evidenziare che i predetti crediti non concorrono alla formazione di reddito d'impresa, né della base imponibile IRAP e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a patto che le agevolazioni non portino al superamento del costo effettivamente sostenuto per l'acquisto di energia elettrica e gas.

#### **Aliquota iva agevolata al 5% per la fornitura di gas**

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 47/E del 6 settembre 2022, ha chiarito come l'aliquota IVA agevolata del 5% si applica all'intera fornitura del gas resa all'utente finale e contabilizzata nelle fatture emesse nel periodo in cui resterà in vigore la norma temporanea.

La normativa temporanea emergenziale è volta alla riduzione del costo finale del gas per gli utenti, nonché alla non differenziazione di aliquota per i diversi scaglioni di consumo (non distinzione della parte di consumi di gas per usi civili eccedente il limite di 480 mc assoggettata all'aliquota ordinaria).

Tale normativa deroga temporaneamente, anche per il terzo trimestre 2022, alla disciplina IVA ordinariamente prevista.

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, porgiamo

Avv. Loreta Bianco